COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

Città Metropolitana di Torino

CAPITOLATO
PER LA GESTIONE E USO DELLA SALA PROVE MUSICALI

PERIODO 2018/2022

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è la gestione e uso della sala prove musicali, di proprietà del Comune, sita presso il centro commerciale di via Moncenisio n. 10, composta da un modulo insonorizzato, una sala di registrazione, una sala riunioni, un servizio igienico.

ART. 2 – FINALITÀ ED OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale intende assegnare la gestione della sala prove musicali per la realizzazione di attività ricreative, aggregative e socio-culturali che abbiano come target in particolare la popolazione giovanile e che perseguano le seguenti finalità e obiettivi:

1. Favorire la partecipazione attiva dei giovani
2. Promuovere la diffusione della cultura musicale e la socializzazione attraverso la musica
3. Sviluppare la creatività, in particolare della popolazione giovanile, dare spazio all'espressività, ai talenti ed alle sue abilità
4. Realizzare percorsi di apprendimento e laboratori particolarmente indirizzati alle giovani generazioni

ART. 3 – DURATA

1. La durata della concessione è stabilita in 5 anni (2018/2022), eventualmente rinnovabili per altri 5, a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto.
2. Il rapporto di concessione non è tacitamente rinnovabile.
3. Alla scadenza del rapporto di concessione, il Concessionario dovrà restituire al Comune la sala prove musicali, e tutti i beni oggetto del presente capitolato, nello stato in cui si trovano al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

ART. 4 – CANONE

1. Il canone che il Concessionario deve versare all'Amministrazione comunale è pari a €. 1.000,00 (mille/00) oltre all'aumento offerto in fase di gara.
2. Il canone dovrà essere versato presso la Tesoreria comunale entro il mese di febbraio di ciascun anno di gestione.

ART. 5 – TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA SALA PROVE

1. Il Concessionario riscuote a propria cura e spese e trattiene per sé le tariffe per l'utilizzo dei locali, con rendicontazione annuale da inviare entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'Amministrazione comunale.
2. Le tariffe da applicare per l'utilizzo dei locali non dovranno essere superiori a quelle approvate dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento.
3. La tabella con le tariffe dovrà essere esposta all'ingresso della sala prove musicali e consegnata all'Amministrazione comunale.

ART. 6 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La sala prove musicali sarà utilizzata dal Concessionario che, oltre all'utilizzo in proprio, ne garantirà la disponibilità a favore dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di iniziative culturali e musicali, in tempi ed orari preventivamente concordati con lo stesso, al fine di non compromettere il calendario di iniziative musicali in programma e comunque per un numero non superiore a venti/ore anno. L'accesso all'impianto ed ai servizi, che il Concessionario è tenuto a prestare ai sensi del comma sopracitato, è a titolo gratuito e deve essere effettuato alla presenza del Concessionario stesso.

ART. 7 – UTENZE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del Concessionario:
   - le spese relative alla fornitura di energia elettrica;
   - le spese relative alla fornitura dell'acqua potabile;
   - le spese di riscaldamento;
   - le spese relative alla TARI.

2. Il Concessionario dovrà provvedere alla volturazione dei relativi contratti di fornitura a proprio carico.

ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO

1. La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario.
2. Per *"manutenzione ordinaria"* si intende (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
   a) attività di pulizie ad ogni uso della sala prove musicali, che comprendano tutti gli ambienti utilizzati;
   b) manutenzione di arredi, attrezzature ed apparecchiature elettriche, illuminazione, apparecchiature idriche, termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
   c) espurgo e pulizie degli scarichi dai lavandini, wc;
   d) manutenzione delle porte e delle serrature.

ART. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO

1. La manutenzione straordinaria della sala prove e delle attrezzature ivi contenute è a carico del Comune, salvo gli interventi offerti in sede di gara, i danni arrecati per negligenza o dolo da parte del Concessionario, degli operatori e degli utenti;
2. Nessun indennizzo è dovuto dall'Amministrazione comunale al Concessionario qualora, per qualsiasi causa, l'impianto si rendesse inagibile per anomalie o disfunzioni che richiedano lavori di manutenzione straordinaria.

ART. 10 – MODIFICHE DELLA SALA PROVE MUSICALI

1. E' vietato al Concessionario procedere ad opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento ed innovazione allo stato della sala prove musicali oggetto della presente capitolato senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale.
2. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al gestore il ripristino immediato dei manufatti e dello stato dei luoghi alla situazione originaria, salvo diverso accordo concordato con l'Amministrazione comunale. Il Comune si riserva la facoltà, in ragione della gravità del fatto e del ripetersi di realizzazioni abusive, di revocare la concessione.

ART. 11 – PERSONALE

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato il Concessionario potrà avvalersi degli associati o di personale idoneo all'uopo assunto, sostenendo i relativi oneri ed esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
2. Il Concessionario è tenuto:
   - al rispetto nei confronti dei dipendenti e/o soci di tutte le norme relative alla retribuzione, prevenzione degli infortuni, contributi a vario titolo posti a carico del datore di lavoro;
   - all'applicazione della vigente normativa in termini di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di legge.
3. In caso di inadempimento ai predetti obblighi ogni responsabilità ricade sul Concessionario che è tenuto all'osservanza di tutta la normativa applicabile nei confronti del personale, dipendente e non.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso ed alla gestione della sala prove musicali è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed a ogni pretesa di azione al riguardo.

ART. 13 – ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario della concessione dovrà provvedere, prima dell'inizio della conduzione, all'assicurazione dei lavoratori, dei tecnici secondo le vigenti disposizioni di legge ed alla stipula di apposita polizza RCO/RCT (dove nel novero di terzi si ritengono i beneficiari del servizio ed il Comune di Sant'Antonino di Susa a copertura dei rischi connessi con la gestione della sala prove musicale che preveda un massimale minimo (in caso di morte e invalidità permanente) di € 1.000.000,00 per singolo evento.

Il concessionario dovrà, inoltre, stipulare apposita polizza assicurativa danni/atti vandalici/incendio a garanzia della struttura e delle attrezzature con massimale minimo di € 1.500.000,00.
Le polizze dovranno essere presentate all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto e dovranno essere ritenute idonee dalla stessa.
L'esistenza delle polizze di cui sopra non libera comunque il Concessionario dalle proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza della concessione.

ART. 14 – CAUZIONE

L'associazione dovrà versare a favore degli obblighi contrattuali una cauzione pari ad € 1.800,00 sottoforma di fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà recare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE

1. E' vietata la cessione della concessione oggetto del presente capitolato.

ART. 16 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario può rinunciare alla concessione dando preavviso di almeno sei mesi all'Amministrazione comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.
2. Il canone di concessione deve essere corrisposto fino alla data dell'effettiva riconsegna.

ART. 17 – REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

1. E' fatta salva la potestà di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione comunale per esigenze di pubblico interesse e la facoltà di risoluzione della stessa in caso di inosservanza da parte del Concessionario di quanto stabilito nel presente capitolato.

ART. 18 – PENALI

1. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente capitolato, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, in relazione al numero degli inadempimenti, alla loro gravità ed alla recidiva.
2. La sanzione sarà applicata previa contestazione al Concessionario dell'inadempimento rilevato e la fissazione di un termine per provvedere all'eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione medesima.
3. Al verificarsi del terzo inadempimento, il Comune può recedere dalla concessione, con almeno tre mesi di preavviso incamerando la cauzione di cui all'art. 18 versata a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato.

ART. 19 – VERIFICHE

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:
   a) controllare lo stato di manutenzione della sala prove musicali;

b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario.

2. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'Amministrazione comunale.

ART. 20– CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione comunale ed il Concessionario in ordine alla gestione dei locali oggetto di concessione verrà deferita al giudizio degli organi giurisdizionali competenti a norma di legge.

ART. 21 – SPESE

1. Sono a totale carico del Concessionario l'imposta di bollo e tutte le spese relative alla concessione oggetto del presente capitolato.

ART. 22 – DOCUMENTAZIONE

1. Il Concessionario, ai fini della stipula della concessione, deve presentare la seguente documentazione:
   a) copia dello Statuto e Atto Costitutivo (attualmente in vigore) dell'associazione operante nei settori culturali, ricreativi e sociali;
   b) polizza assicurativa di cui all'art. 13 del presente capitolato.

ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Concessionario si impegna a trattare i dati personali degli utenti della sala prove musicali nel rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 196/03).
2. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento ed alla comunicazione dei dati personali degli utenti della sala prove musicali il Concessionario adotta tutte le misure, sia a rilevanza esterna che interna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e dell'archiviazione dei dati stessi.
3. E' vietato al Concessionario diffondere i dati personali trattati in relazione alla gestione della sala prove musicali e comunicarli ad altri soggetti, pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il rapporto tra il Comune ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa per la gestione di un bene di proprietà comunale.
2. Il Concessionario è pertanto tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.
3. Per quanto non regolamentato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.